



## DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE

**DATA:** 30/11/2012

**DELIBERA N. 335**

**LL/It**

**OGGETTO:** COMITATI DI DIPARTIMENTO AZIENDALI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI.

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

«

Richiamata la delibera n. 100 del 16.04.2009, con la quale è stato approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda USL di Ferrara;

Visto in particolare l'articolo 10.4 dell'Atto Aziendale che, nell'ambito di ciascun Dipartimento aziendale, prevede i relativi Comitati Dipartimentali, quali organi collegiali per l'esercizio delle funzioni di programmazione e di governo del Dipartimento stesso e ne disciplina le modalità di costituzione e la composizione, caratterizzata da membri di diritto e membri elettivi;

Osservato che, in base al contenuto dell'articolo dell'Atto Aziendale di cui al punto precedente sono:

– componenti di diritto i Direttori delle unità operative del Dipartimento, i Dirigenti dei moduli organizzativi, i Dirigenti con incarico professionale di alta professionalità ed il rappresentante dipartimentale della Direzione Infermieristica e Tecnica di ogni unità operativa / servizio afferente al Dipartimento;

– componenti elettivi scelti tra i restanti dirigenti in servizio nel Dipartimento, nonché tra gli operatori sanitari del Comparto da eleggere in rappresentanza delle omologhe figure operanti nelle articolazioni dipartimentali in misura non superiore al 50% dei componenti di diritto;

Verificato che, per la designazione dei componenti elettivi di ciascun Dipartimento Aziendale, il citato articolo 10.4 dell'Atto Aziendale rinvia ad apposito Regolamento Aziendale che deve fissare tra l'altro l'esatta percentuale, la composizione e le norme per l'elezione e la sostituzione;

Preso atto della bozza di regolamento in tal senso predisposta dal Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale, che in particolare:

– identifica l'elettorato attivo (aventi diritto al voto) e l'elettorato passivo (soggetti eleggibili);

– fissa al 50% la percentuale dei componenti elettivi rispetto al numero complessivo dei componenti di diritto;

– stabilisce che i componenti elettivi sono individuati tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dai votanti;

– prevede le modalità di nomina della Commissione elettorale e le sue relative competenze;

– definisce le procedure per le operazioni di voto e di scrutinio;

– individua le modalità di nomina e di sostituzione dei componenti elettivi.

Dato atto che, rispetto ai contenuti della bozza di cui al punto precedente, è avvenuta la preventiva informazione sindacale nei confronti di tutte le aree negoziali e, su specifica istanza di ANAO-ASSOMED espressa nella riunione sindacale del 26/07/2012, è avvenuta la successiva concertazione perfezionatasi in data 24/08/2012;

Considerata pertanto la necessità di adottare il Regolamento di cui all'oggetto, quale allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto:

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole;

### **DELIBERA**

1) di approvare, per i motivi in premessa riportati, il Regolamento Aziendale per la designazione dei componenti elettivi dei comitati di Dipartimento aziendale, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di pubblicare il Regolamento di cui al punto 1) sul sito intranet aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Paolo SALTARI)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Paola BARDASI)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Mauro MARABINI)

**IL RESPONSABILE**  
**DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO**  
(Dott. Alberto FABBRI)



**DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE**

**INVIATA:**

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **04/12/2012**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data \_\_\_\_\_
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **04/12/2012** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data \_\_\_\_\_ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
(Dott. Alberto FABBRI)**

## **REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DEI COMITATI DI DIPARTIMENTO**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le procedure per designare i componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento previsti dall'art. 10.4 dell'Atto aziendale approvato con delibera n. 100//2009.

### **Art. 2**

#### **Elettorato attivo e passivo**

Sia l'elettorato attivo (aventi diritto al voto) che l'elettorato passivo (soggetti eleggibili) sono costituiti da tutto il personale dipendente dell'area della dirigenza e dell'area del comparto (ruolo sanitario) assegnato alle strutture dello specifico Dipartimento, con esclusione dei componenti di diritto individuati a norma dell'art. 10.4 dell'Atto aziendale.

Il numero dei componenti elettivi corrisponde al 50% del numero complessivo degli effettivi componenti di diritto, arrotondato per eccesso, a prescindere dal ruolo di appartenenza.

I componenti elettivi sono individuati tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse dai votanti.

### **Art. 3**

#### **Commissione elettorale**

Il Direttore Generale indice le elezioni e individua la Commissione elettorale, nominando il Presidente, il quale deve garantire il regolare svolgimento delle funzioni connesse alle operazioni di voto, e due componenti, tutti appartenenti al personale dipendente dell'Azienda.

La Commissione elettorale stabilisce la data delle elezioni e individua la sede del seggio elettorale, nonché i relativi orari di apertura e di chiusura dello stesso.

Nel caso in cui le uu.oo. del Dipartimento siano dislocate in sedi territoriali diverse, può stabilire che le elezioni si svolgano in più sedi di seggio e in date separate.

La Commissione elettorale predisponde l'elenco del personale dipendente titolare del diritto di elettorato attivo e passivo e lo trasmette alla Direzione del Dipartimento coinvolto nelle procedure elettorali, che ne dà comunicazione al personale mediante appositi manifesti esposti in tutte le uu.oo. afferenti al Dipartimento stesso, riportanti la data delle elezioni e l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

I requisiti per l'inclusione nell'elenco sono i seguenti:

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di indizione delle operazioni elettorali;
- assegnazione ad una struttura afferente al Dipartimento per il quale si svolgono le elezioni.

Avverso la composizione dell'elenco può essere presentato ricorso alla Commissione elettorale, entro dieci giorni prima dello svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale decide sul ricorso entro cinque giorni prima dello svolgimento delle operazioni di voto e trasmette l'elenco definitivo dell'elettorato attivo e passivo alla Direzione di Dipartimento che dispone le relative comunicazioni con le modalità del paragrafo precedente.

### **Art. 4**

#### **Predisposizione del seggio elettorale**

Precedentemente all'inizio delle operazioni di voto, la Commissione elettorale:

- prepara le schede elettorali e le autentica con timbro Asl e sigla del Presidente;
- predisponde l'urna che dovrà contenere le schede elettorali;
- prende nota dell'elenco degli elettori, su cui i votanti dovranno apporre la propria firma;
- verifica che nel seggio la cabina per votare sia collocata in modo da assicurare la segretezza;
- affigge l'elenco degli eleggibili/elettori ed il Regolamento elettorale all'interno del seggio.

**Art. 5**  
**Operazioni di voto**

Nella giorno della votazione, all'orario stabilito per l'inizio delle elezioni, il Presidente della Commissione elettorale apre le operazioni di voto, con le seguenti disposizioni per gli elettori:

- gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto;
- ogni elettore deve esibire un proprio documento di riconoscimento, ovvero la sua identità può essere verificata mediante riconoscimento da parte di almeno un componente del seggio;
- ogni elettore ritira la scheda di votazione ed una penna nera, espleta il voto nella cabina, depone nell'urna la scheda ed appone la propria firma riconoscibile sull'elenco dei votanti;
- qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata o egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può chiederne una seconda alla Commissione, restituendo la prima che verrà messa in un plico con la dicitura "scheda deteriorata";
- ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, indicando almeno il cognome del componente da eleggere e, in caso di identità di cognome tra candidati, indicando nome e cognome;

Durante le operazioni di voto sono presenti almeno due componenti di seggio e al termine il Presidente provvede a sigillare l'urna, contenente le schede, con apposita carta autoadesiva su cui sono apposte le firme dei componenti di seggio.

**Art. 6**  
**Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio, a cura della Commissione elettorale, sono pubbliche e si svolgono nel giorno ed ora decisi da questa e comunicati preventivamente dalla Commissione stessa tramite affissione nel luogo del seggio il giorno stesso della votazione.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto l'elenco dei votanti e un verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione elettorale e dal Presidente della stessa.

E' facoltà del Presidente dirimere tra i componenti la Commissione le eventuali controversie relativamente all'attribuzione dei voti utilizzando il criterio della votazione dei componenti stessi sui singoli punti di disaccordo.

Vengono dichiarate nulle le schede contenenti:

- a) segni di riconoscimento del votante;
- b) più preferenze espresse;
- c) segni tali da non rendere precisamente riconoscibile la volontà del votante.

A parità di punteggio, prevale il candidato con più anzianità di servizio a tempo indeterminato.

Sono valide le elezioni indipendentemente dal numero degli effettivi votanti aventi diritto.

Il Presidente della Commissione elettorale trasmette al Direttore Generale il verbale col riepilogo delle operazioni elettorali e gli elenchi dei votanti, per gli atti di nomina conseguenti, ed eventuali schede oggetto di controversia.

**Art. 7**  
**Nomina e sostituzione dei componenti elettivi**

La nomina dei componenti elettivi di ciascun Dipartimento avviene con atto del Direttore generale, contestualmente alla nomina dei corrispondenti componenti di diritto.

Il componente elettivo che rinuncia alla nomina, ovvero successivamente cessa dal servizio, oppure è assegnato ad altro Dipartimento, viene sostituito dal primo dei non eletti, con atto del Direttore Generale.